Legge 20 marzo 1980, n. 75 -

Proroga del termine previsto dall'art. 1 della L. 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della L. 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione (riportata parzialmente)

Art. 9

Assegni vitalizi

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative al computo della tredicesima mensilità non si applicano in nessun caso per gli assegni vitalizi di cui agli artt. 5 e 6 della L. 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 10

Riapertura del termine per l'opzione

Il termine per l'opzione di cui all'art. 6, secondo comma, della L. 29 aprile 1976, n. 177, è riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per coloro che avessero già optato per il mantenimento dell'assegno vitalizio.

Art. 11

Trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale

A decorrere dal 1_ gennaio 1976, gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali o dall'Istituto postelegrafonici, per i quali non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, secondo comma, della L. 29 aprile 1976, n. 177, sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e sono posti a carico del Fondo sociale mediante costituzione di apposita gestione autonoma.

L'assistenza sanitaria continua ad essere erogata nelle forme e carichi preesistenti.

Art. 12

Misura degli assegni vitalizi

L'importo degli assegni vitalizi, di cui al precedente art. 11, è determinato, per l'anno 1976, nella misura di L. 608400, da ripartire in 13 rate mensili di L. 46800.

L'importo di cui al precedente comma è ulteriormente elevato nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali di cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, disposti da provvedimenti di legge o derivanti dall'applicazione dell'art. 19 della legge sopracitata.

I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della pensione sociale, che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 6, secondo comma, della L. 29 aprile 1976, n. 177, mantengono il maggior trattamento fino a quando la parte eccedente l'importo della pensione sociale è assorbita in dipendenza degli aumenti di cui al precedente comma.

Art. 13

Assegni di riversibilità

Gli assegni di riversibilità posti a carico del Fondo sociale secondo quanto disposto dal precedente art. 11 e quelli da liquidare per decessi successivi al 31 dicembre 1975 sono regolati dalle norme che disciplinano le pensioni ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Gli assegni di riversibilità di cui al primo comma non possono essere complessivamente né inferiori alla misura indicata nei primi due commi del precedente art. 12 né superiori all'intero ammontare dell'assegno vitalizio diretto.

Non é dovuta in nessun caso, al coniuge ed ai figli superstiti, l'indennità prevista dall'art. 13 della L. 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14

Modalità di pagamento

La corresponsione degli assegni vitalizi avviene dal 1_ gennaio 1976 con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni sociali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 15

Contenzioso

I ricorsi contro i provvedimenti dell'INPS sono disciplinati dalle norme che regolano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 16

Determinazione delle riserve matematiche

L'ammontare delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire ai sensi del precedente art. 11 è determinato in relazione all'età del titolare e all'importo dell'assegno, riferiti alla data del 31 dicembre 1975, facendo uso delle tariffe approvate con decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

L'importo dell'assegno di cui al precedente comma è calcolato al netto delle eventuali ritenute, operate a norma di legge dagli istituti interessati per l'assistenza sanitaria.

I rapporti finanziari tra l'INPS e gli enti medesimi saranno regolamentati con il decreto di cui al terzo comma dell'art 6 della L. 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 17

Norme applicabili

Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni sugli assegni vitalizi, già erogati dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti di enti locali e dall'Istituto postelegrafonici.